

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizootie

del 25 ottobre 1955 (Stato 1° gennaio 1990)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 147 capoverso 1 dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907¹, e gli articoli 34 e 167 del decreto dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949² concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero,
ordina:

I. Misure di protezione

Art. 1

¹ Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell'esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell'esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.

² Cessato il motivo che ha dettato queste misure, esse saranno espressamente abrogate.

Art. 2

¹ Sono in particolare considerate misure di protezione:

- a. il sequestro sanitario;
- b. la quarantena;
- c. il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
- d. la chiamata di personale dell'Ufficio federale militare di sanità³ e dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale⁴, nei limiti degli obblighi legali di servizio.

RU 1955 893

¹ [CS 5 3; RU 1948 365 art. 1–3, 1949 1525 art. 1–3 e 5 1537 art. 1, 1952 339 346 art. 1 e 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. III, 1970 46 n. II, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 appendice n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

² RS 510.30. Ora: DF concernente l'amministrazione dell'esercito.

³ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera *d*, saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.

Art. 3

¹ In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato:

- a. l'Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie;
- b. lo Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale⁵, se si tratta di misure veterinarie.

² Questi Servizi⁶ possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene.

³ Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario).

Art. 4

¹ L'ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a:

- a. vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla;
- b. vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla;
- c. vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi;
- d. vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
- e. vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione;
- f. vietare l'impiego, fuori della regione isolata, di animali dell'esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
- g. vietare l'impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell'esercito e di autoveicoli militari provenienti dall'esterno;

⁴ Nuova denominazione giusta l'art. 6 dell'O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell'Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

⁵ Nuova denominazione giusta l'art. 6 dell'O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell'Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

⁶ Nuova denominazione giusta l'art. 6 dell'O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell'Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

h. limitare il traffico postale militare.

² Nell'ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso.

Art. 5

¹ Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva.

² Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L'isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena.

Art. 6

Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell'Ufficio federale della sanità pubblica⁷ dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria⁸, rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell'anno che entra in conto.

Art. 7

¹ La truppa deve osservare le misure civili di protezione.

² I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell'esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione.

Art. 8

¹ Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche:

- a. gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere;
- b. gli esercizi di tiro fuori servizio;
- c. le ispezioni delle armi e dell'equipaggiamento nei Comuni, come pure le ispezioni complementari;
- d. il reclutamento;

⁷ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014.

e. le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli.

² Le date dell'entrata in vigore e dell'abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale.

Art. 9

¹ Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato:

- a. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia:
all'ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l'ordine di marcia;
- b. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa:
al loro comandante.

² Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all'articolo 18⁹, il militare ne informa immediatamente l'ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella lettera a) o il suo comandante (caso indicato nella lettera b).

Art. 10

I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante:

- a. se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa;
- b. se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa.

Art. 11

I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse.

Art. 12

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d'esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l'articolo 107 del Codice penale militare¹⁰, a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice.

⁹ Art. abrogato.
¹⁰ RS 321.0

² È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero¹¹.

II. Effetti sull'adempimento del servizio

Art. 13 a 19¹²

III. Disposizioni finali

Art. 20

L'articolo 16 del regolamento del 26 giugno 1934¹³ per l'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso:

...

Art. 21

¹ A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1° gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955.

² Il Dipartimento militare federale è incaricato dell'esecuzione.

¹¹ RS 311.0

¹² Abrogati dall'art. 42 cpv. 2 dell'O del 2 dic. 1963 concernente l'adempimento del servizio d'istruzione, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU 1963 1129).

¹³ [CS 5 165; RU 1950 I 313, 1952 1113 art. 6 cpv. 2 lett. e, 1953 1048 art. 37, 1958 709. RU 1959 2143 art. 71 cpv. 2]

